



dott. Mauro Nicola



Professore a contratto di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

NOVITÀ IN MATERIA DI *SUPERBONUS* E ALTRE DETRAZIONI

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

Sommario

- come cambia il *Superbonus* dall'1.1.2022;
- modifiche/proroghe alle altre agevolazioni;
- cessione e sconto in fattura: quali novità;
- i nuovi controlli del Fisco sulle agevolazioni in edilizia: il D.L. n. 157/2021;
- altre novità in arrivo.

NOVITÀ IN MATERIA DI *SUPERBONUS* E ALTRE DETRAZIONI

Le novità principali della Legge di Bilancio 2022

Come cambia il
Superbonus
dall'1.1.2022

Modifiche e proroghe
alle altre agevolazioni

Cessione e sconto in
fattura quali novità?

I nuovi controlli del
Fisco sulle agevolazioni
in edilizia: il D.L. n.
157/2021

Altre novità in arrivo

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Il c.d. Decreto Antifrode contiene una serie di misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni edilizie.

Con il Decreto Antifrode (D.L. n. 157/2021), nel pubblico interesse vengono urgentemente introdotte misure di *tutela rafforzata* come l'obbligo del *visto di conformità* (c.d. *visto leggero*) e l'*asseverazione della congruità delle spese* per la generalità delle *Comunicazioni di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante* o per il c.d. *sconto sul corrispettivo*.

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Le nuove disposizioni

I recenti provvedimenti sono stati adottati quali ***misure di urgenza*** a seguito di una serrata attività di controllo e monitoraggio svolta dall'Amministrazione finanziaria, che ha evidenziato l'insorgenza di ***gravi abusi ed irregolarità*** (se non addirittura di *pratiche fraudolente*) nella *gestione* dei crediti di imposta originati dall'applicazione delle c.d. *agevolazioni edilizie*, con la relativa pubblicazione nella G.U. dell'11.11.2021, n. 269 e con il D.L. 11.11.2021, n. 157 (da convertirsi in Legge entro il 10.1.2022).

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Gli *interventi correttivi* ora assunti ineriscono a:

- le modalità di cessione e circolazione del credito relativo alle detrazioni edilizie spettanti al soggetto beneficiario e al c.d. **sconto sul corrispettivo**;
- le modalità di cessione e circolazione dei crediti di imposta riconosciuti nelle varie declinazioni assunte quali **aiuti e contributi erogati in concomitanza con l'emergenza da Covid-19** e individuati dall'**art. 122, D.L. n. 34/2020** (quali ad esempio il c.d. *Bonus locazioni per botteghe e negozi* ex art. 65, D.L. n. 18/2020 o il *Bonus* per i *canoni di locazione immobili a uso non abitativo* ex art. 28, D.L. n. 34/2020 o il *Bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e pubblici esercizi* ex art. 120, D.L. n. 34/2020 o per *sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione* ex art. 125, D.L. n. 34/2020).

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito lo scorso 22.11 le risposte ad alcune FAQ.

In primo luogo sono sorti dubbi applicativi, quanto al comportamento da adottarsi in concomitanza con l'imminente (all'epoca) ricorrenza della scadenza del termine per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi (Mod. UNICO redditi ad anno base 2020) del 30.11.2021, cioè a partire dal 12.11, ove in esse fossero portate detrazioni, e quindi, eventualmente, crediti da agevolazioni edilizie non derivanti dagli strumenti potenziati (i c.d. *Superbonus*) e soggetti alla nuove urgenti disposizioni.

Stando a quanto emerge, non sussiste l'obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi d'imposta ad anno base 2020, da presentarsi nell'**interperiodo** fra il 12 e il 30.11.2021, contenenti detrazioni e quindi eventualmente riverberanti crediti di imposta riconducibili a misure diverse dalle potenziate, ovvero *Superbonus 110%* (Eco e Sisma).

Viene altresì chiarito il dubbio relativo alla necessità di apporre il visto di conformità anche per l'utilizzo diretto (cioè in dichiarazione dei redditi) delle detrazioni, come previsto dal novellato comma 11 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020.

Si tratta del caso relativo agli innumerevoli invii effettuati da parte degli intermediari a favore dell'Amministrazione finanziaria di quelle dichiarazioni dei redditi ad anno base 2020, avvenuti prima della data del 12.11.2021.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Salvo ulteriori approfondimenti, il visto di conformità è richiesto per le opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121, D.L. n. 34/2020, nei seguenti casi:

- dall'**1.7.2020** per le spese riconducibili al perimetro degli interventi c.d. *Superbonus 110%* (ovvero sin dalla sua entrata in vigore);
- dal **12.11.2021** per le spese agevolate con detrazioni edilizie di cui al comma 2 dell'art. 121, **diverse** da quelle rientranti nel perimetro delle potenziate con il *Superbonus 110%* (ovvero per le misure base).

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Introduzione del visto di conformità

Con effetto dallo scorso 12.11, l'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 157/2021, interviene radicalmente sull'art. 121, D.L. n. 34/2020, introducendo il nuovo comma 1-ter. In caso di esercizio da parte del contribuente delle opzioni per il c.d. *sconto/cessione* del credito di imposta, relativo alla detrazione edilizia a cui si è attinto, quindi, con il nuovo comma 1-ter si prevede che:

- il contribuente richieda il visto di conformità (fiscale);
- i tecnici abilitati rilascino attestazione (asseverata) di congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis, D.L. n. 34/2020.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Si precisa che il nuovo "obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito - si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021)".

Lodevole come dalla stessa risposta emerga che si ritenga **"meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate e dell'asseverazione."**

Pertanto, si dovrebbe ritenere, sempre dalla lettura della stessa fonte **"che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell'art. 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'art. 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021"**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Attenzione

Per le detrazioni non riconducibili al *Superbonus 110%*, resta inteso che, nel caso in cui la comunicazione sia già stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate **entro lo scorso 11.11.2021** e la stessa Agenzia abbia già rilasciato ricevuta di accoglimento, **non sono richiesti il rilascio del visto di conformità fiscale né tantomeno l'asseverazione di congruità delle spese**: i relativi crediti potranno quindi essere negoziati (accettati e nuovamente ceduti) in forma libera (ancorché soggetti alle procedure di *intelligence* previste ai sensi del nuovo art. 112-bis, D.L. n. 34/2020, come emergente dalle FAQ rilasciate dall'Agenzia lo scorso 22.11).

Attenzione

Cosa accade per le operazioni a cavallo della data del 12.11.2021?

Se prima del 12.11.2021 sono stati ad esempio stipulati accordi tra cedente e cessionario, le relative fatture sono state ricevute ma i pagamenti sono stati effettuati in data successiva, si ritiene che sia necessario applicare visto di conformità e attestazione di congruità a quelle spese.

Se prima del 12.11.2021 sono state ricevute e pagate le fatture relative alle prestazioni agevolabili ma non è stato stipulato il contratto di cessione di credito relativo alla detrazione spettante (non ricorrendo il caso dello sconto in fattura ove la cessione avviene per comportamento concludente) è, invece, necessario munirsi visto di conformità e attestazione di congruità a quelle spese.

Ora, a seguito della manutenzione avvenuta lo scorso 26.11 sulla piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate è possibile trasmettere comunicazioni di cessione senza visto di conformità.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Visto di conformità leggero

Il visto di conformità c.d. *leggero*, previsto per la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in caso di interventi che danno diritto al *Superbonus*, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 157/2021, **viene esteso a tutte le misure agevolative oggetto di sconto/cessione** oltre che per la relativa esposizione in dichiarazione dei redditi (al verificarsi delle condizioni di legge). L'obbligo di apporre il c.d. *visto di conformità fiscale*, vige ai sensi dell'art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020; è rilasciato ex art. 35, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 (visto leggero). L'istruttoria implica il **riscontro della corrispondenza dei dati** indicati nella dichiarazione con quelli relativi ai documenti e alle disposizioni che regolano detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta e scomputo delle ritenute d'acconto.

Il professionista (o il CAF) tenuto al rilascio del visto è, quindi, tenuto a eseguire **un'attività di controllo formale e non di merito**.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Le modalità di esercizio dell'opzione per la cessione del credito

Come noto la comunicazione per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito relativo alla detrazione spettante o il c.d. *sconto sul corrispettivo* deve essere trasmessa mediante la piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate:

- **entro il 16.3 dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute la spese che danno diritto alle detrazione;
- e/o in caso di cessione delle rate (di crediti d'imposta risultanti ad esempio dal parziale utilizzo in dichiarazione dei redditi dal contribuente) non fruite, **entro il 16.3 dell'anno di scadenza del termine ordinario** di presentazione della dichiarazione dei redditi utile (ovvero alla data in cui avrebbe dovuta essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione).

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Pertanto, ora, a esito del Provvedimento 12.11.2021, n. 312528, dell'Agenzia delle Entrate (a modifica del precedente Provvedimento 8.8.2021, n. 283847), avremo che:

- la **comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari**, può essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità e mediante il servizio *web* disponibile nell'Area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (o mediante i canali telematici della stessa Agenzia);
- la **comunicazione relativa agli interventi sulle parti comuni degli edifici**, può essere inviata esclusivamente mediante i canali telematici della stessa Agenzia, dal soggetto che rilascia il visto o dall'amministratore di condominio, sia personalmente che avvalendosi di un intermediario (fiscale);
- la **comunicazione relativa agli interventi sulle parti comuni dei c.d. *condomini minimi***, può essere inviata tramite uno dei condomini a tal fine incaricato dai restanti, con onere da parte del professionista che rilascia il visto a di verificare e validare i dati e le attestazioni allegate compreso il visto di conformità necessario per la circolazione dei crediti emergenti dalle misure agevolative edilizie optate;
- la **comunicazione per la cessione della rate residue delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e 2021** è sempre inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio *web* disponibile nell'Area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (o mediante i canali telematici della stessa Agenzia).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Attenzione

Coloro che hanno sostenuto spese nel 2020 e che nel Modello Redditi 2021 ad anno base 2020, fruiscono della prima rata di detrazione spettante, ove intendano cedere le rimanenti rate dell'agevolazione non ancora fruite dovranno richiedere al soggetto che rilascia il visto di conformità fiscale la presentazione della comunicazione entro il termine di invio della dichiarazione 2022.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Nuova attestazione di congruità delle spese

Fra le altre **misure restrittive** introdotte con il Decreto Antifrode (art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 157/2021) ora inserite nell'art. 121, D.L. n. 34/2020, ha destato scalpore fra gli operatori (insieme all'introduzione generalizzata del visto di certificazione fiscale), l'estensione, in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione di credito d'imposta, della **c.d. attestazione (tecnica) di congruità delle spese sostenute che deve** (con effetto dal 12.11 scorso) essere asseverata con riguardo a tutte le tipologie di interventi agevolati per i quali, ai sensi del comma 2 dell'art. 121 (*cit.*) è possibile esercitare le relative opzioni.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Attenzione

L'attestazione di congruità dovrà fare riferimento non solo ai prezzi individuati dal punto 13 dell'Allegato A del D.M. 6.8.2020 "*Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus*" c.d. *Requisiti* (ovvero i c.d. *prezzari regionali e prezzari DEI*), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con Decreto del Ministero della Transizione ecologica (questo giusto n. 2, lett. a), comma 1, art. 1, D.L. n. 157/2021, quanto a congruità delle spese in combinato disposto con comma 13-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020).

Attenzione

In caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione del 50%, di rifacimento facciate agevolate con il *bonus* facciate del 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il *Sismabonus* del 50-70-75-80-85%, l'attestazione di congruità delle spese, a cura dei tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della normale detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso di *Ecobonus* e *Superbonus* l'attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso) ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di congruità delle spese

Come detto l'art. 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020, prevede che i tecnici abilitati **asseverino la congruità delle spese sostenute**. I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni di cui all'art. 119, comma 13, D.L. n. 34/2020 (originariamente regolante gli interventi annessi al *Superbonus 110%*) possono asseverare anche (per la corrispondente tipologia di intervento) la congruità delle spese prevista dall'art. 1, D.L. n. 157/2021.

Attenzione

Per gli interventi che consentono l'accesso al *Sismabonus* (non rientranti nel *Superbonus 110%*) può rilasciare l'asseverazione di congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico (che darebbero diritto al *Supersisma Bonus*).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Valori massimi di riferimento

La lett. b) del comma 1-ter dell'art. 121, D.L. n. 34/2020, impone ai tecnici abilitati di asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis, il quale stabilisce che *"Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica"* e in effetti il comma 13, lett. a), individua all'Allegato A, punto 13, D.M. 6.8.2020, quali prezzi di riferimento quelli regionali e quelli DEI.

Attenzione

La medesima disposizione precisa che nel caso in cui i prezzi di riferimento *"non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso"*. Quindi, ove ricorrano oggettive difficoltà di quantificazione del costo relativo all'intervento, quando a seguito della stima analitica del prezzo dell'intervento, i tecnici non dovrebbero temere di asseverare la relativa congruità (anche ricorrendo, come ora chiarito, ai c.d. *Prezzi DEI*).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Detrazione delle spese per acquisti immobiliari

In attesa di conferme ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate sembra che il predetto **obbligo di asseverazione di congruità non si estenda a quelle spese** (soggette alle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020) **che sono state sostenute per effettuare acquisti agevolati di unità immobiliari site in edifici che sono stati oggetto degli interventi beneficiati delle agevolazioni edilizie, non a cura del beneficiario, ma dell'impresa di costruzioni o ristrutturazioni immobiliare che proceda, poi, alla cessione a terzi delle singole unità immobiliari di cui l'edificio si compone.**

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi

Come noto il D.L. n. 157/2021 ha introdotto una serie di disposizioni restrittive, fra cui un articolato disciplinare quanto ai controlli preventivi e successivi da esercitarsi sulle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121, D.L. n. 34/2020 (ad esempio sconto in fattura e cessione del credito da agevolazioni edilizie) e in genere sulle cessioni dei crediti d'imposta emergenziali ove effettuate ai sensi dell'art. 122, D.L. n. 34/2020.

Esercizio dei controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate

Con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 122-bis, D.L. n. 34/2020, si interviene, come detto, nell'intento di contrastare abusi e frodi in materia di circolazione dei crediti di imposta adottando una doppia scansione.

Quanto ai **controlli preventivi** si prevede un serrato esame:

- con riguardo alle opzioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi degli artt. 121 e 122, D.L. n. 34/2020, da cui emergano (a parere dell'Amministrazione) **profili di rischio**;
- in riferimento alle comunicazioni delle cessioni (di credito) anche ove successive alla prima.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Applicazione della misura preventiva della sospensione fino a 30 giorni delle comunicazioni di opzione

Al verificarsi delle condizioni descritte, l'Agenzia delle Entrate potrà intervenire, con un **provvedimento di sospensione (temporanea)** degli effetti di circolazione di quei **crediti sospetti** a valersi sulle comunicazioni, **entro 5 giorni** dal relativo invio e per un **periodo massimo di 30 giorni**.

Elementi di criticità nella valutazione dei crediti opmati saranno:

- la **coerenza** e la **regolarità** dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti in Anagrafe tributaria e a disposizione dell'Amministrazione;
- i dati identificativi di quei crediti e dei soggetti interessati alla relativa cessione e circolazione, sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria e a disposizione dell'Amministrazione;
- eventuali cessioni già avvenute dagli stessi soggetti interessati alle opzioni.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Applicazione della misura successiva della sospensione con applicazione della disciplina in materia di accertamento delle imposte

Quale ulteriore misura di controllo e intervento, tenuto conto delle migliaia di opzioni già manifestate e circolate sulla piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate in questi mesi, si è altresì intervenuti con la previsione portata dall'art. 3, D.L. n. 157/2021, introducendo altresì, la possibilità, a onere dell'Amministrazione, di intervenire, al verificarsi delle condizioni di legge, mediante l'utilizzo del veicolo accertativo dell'**Avviso di recupero** (secondo le ordinarie regole di decadenza quinquennale dal momento in cui è avvenuta la violazione). Così alternativamente la contestazione potrà essere esercitata ai sensi dell'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, oppure, nel caso di assenza di norma specifica, ai sensi dell'art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004.

Non sembra dubbio che il Giudice naturale in caso di contenzioso sia quello tributario.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Estensione della normativa antiriciclaggio

Il compendio di norme previste allo scopo di evitare effetti distorsivi sulla corretta quantificazione e circolazione di quei crediti d'imposta, vede poi **estese le misure straordinarie** assunte anche al **divieto di acquisto di quei crediti d'imposta ritenuti non genuini** per motivi di applicazione delle c.d. *misure antiriciclaggio*. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio (banche e intermediari assicurativi e finanziari), quindi, che intervengono come soggetti agenti nella circolazione dei crediti di imposta, dovranno così **non procedere** al relativo acquisto nei casi in cui ricorrano le fattispecie qui sopra richiamate, ovvero ai sensi degli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007 (*id est* ricorrenza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta all'UIF e conseguente astensione dal compimento per impossibilità oggettiva di effettuare la adeguata verifica della clientela).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Le ultime modifiche in materia di agevolazioni edilizie

Queste in sintesi le modifiche introdotte a esito delle trattative fra Governo e forze politiche di maggioranza in sede di esame del DDL Bilancio, quanto alle c.d. *agevolazioni edilizie*. Si conclude con una proroga di un anno l'accesso alla misura del **Superbonus del 110%** per le **c.d. villette**, con cancellazione dei gravosi vincoli prima previsti ed estensione dello stesso anche agli interventi su impianti di teleriscaldamento. Non ha trovato invece disponibilità da parte governativa la ventilata ipotesi di un rinvio dei termini di accesso al beneficio del 90% sul c.d. **Bonus Facciate**, come sulla possibilità di attenuare la riduzione della percentuale di generale detrazione che, ora dovrà ridursi al 60% nel 2025.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Il comma 28 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2022 prevede infatti che gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici sulle unità unifamiliari potranno ora **accedere alla detrazione del 110% fino al 31.12.2022 purché abbiano raggiunto almeno il 30% dei lavori entro il prossimo 30.6.**

Viene **cancellato** lo "spettro" del limite ISEE a **25.000 euro** per le persone fisiche che realizzano gli interventi agevolati, come la limitazione oggettiva degli interventi beneficiati all'abitazione principale. Con condivisibile sensibilità **viene cancellato anche l'obbligo della Certificazione di inizio lavoro asseverata** (Cila) inserita normativamente nella proposta del DDL al Bilancio con riferimento alla data **retroattiva del 30.9.2021.**

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Tra le altre novità della Legge di Bilancio 2022 l'atteso **riallineamento tra le proroghe del Superbonus alle altre agevolazioni edilizie trainate dalla misura 110%** (anche con l'incentivo per il fotovoltaico e per l'installazione delle colonnine di ricarica). La **proroga** del **Superbonus** per i condomini fino al **2023 al 110%**, poi a scalare al **70% nel 2024** e al **65% dal 2025**, ora assorbe anche i c.d. **lavori trainati** sulle parti **private singole** (come ad esempio per la sostituzione degli infissi).

Estensione anche al **terzo settore del Superbonus** con lo stesso meccanismo di *decalage* previsto per i condomini e per gli immobili degli IACP.

Esito sfavorevole per la proroga (almeno) al 2022, per il c.d. **Bonus Facciate**. **Nessun rinvio** del termine di adesione di 6 mesi, cioè al **30.6.2022**, per la detrazione al **90%**, così dall'**1.1.2022** la **detrazione spendibile** passerà al **60%**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

La Legge di Bilancio 2022, con riferimento alle recenti misure restrittive introdotte dal D.L. n. 157/2021 e circolare n. 16/E/2021, quanto alle prestazioni di tecnici asseveratori e professionisti certificatori, **fa rientrare tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per le asseverazioni e per l'apposizione del nuovo visto di conformità.**

Chiarita, poi, come auspicato da più parti, la possibilità di aderire, in fase di progettazione e conseguente asseverazione di congruità, al c.d. **prezzario DEI anche per i lavori di ristrutturazione al 50%, Bonus Facciate e Sismabonus** (ovvero misure *non eco*).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Le detrazioni edilizie e le novità del Decreto Antifrode

Viene **raddoppiato da 5.000 a 10.000 euro** il tetto di spesa ammissibile al c.d. **Bonus Mobili**, riconosciuto per l'acquisto di arredi e di elettrodomestici legato a lavori di ristrutturazione dell'immobile, che, attenzione, **raddoppia solo per il 2022**, mentre negli esercizi finanziari successivi **2023 e 2024**, tornerà a un tetto di spesa di **5.000 euro**. Quanto, poi, all'allentamento, richiesto da più parti, delle misure di prevenzione anti abuso ex D.L. n. 157/2022, per i cantieri di modesta entità, viene adeguato il perimetro dei c.d. interventi *base o ordinari*, che richiedono il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese. Viene ora stabilito che omettere la presentazione dell'asseverazione di congruità spese e del visto di certificazione fiscale, necessari per cedere (o per usare tramite sconto in fattura) le detrazioni ordinarie, **se diverse dal Bonus Facciate**:

- quando i lavori sono inquadrati come attività **edilizia libera** (dall'art. 6 del Testo Unico dell'edilizia, ex D.M. *Infrastrutture 2.3.2018* o eventuale normativa regionale);
- quando l'**importo complessivo degli interventi**, eseguiti **sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni**, non superi i **10.000 euro**.

ALTA FORMAZIONE 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AL LAVORO AUTONOMO

Le novità principali della Legge di Bilancio 2022

Crediti di imposta 4.0
e R&S

Crediti di imposta per
innovazione

Rifinanziamento della
Nuova Sabatini

Nuove misure di
accesso alla liquidità
per le imprese

Novità in materia di
patent box

Modifica incentivi
aggregazione imprese

Altre misure di
incentivo

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Articolato del DDL alla Legge di Bilancio 2022

Titolo II Riduzione della pressione fiscale e contributiva.

ART. 2. (Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale)
 ART. 3. (Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)
 ART. 4. (Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)
 ART. 5. (Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)
 ART. 6. (Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
 ART. 7. (Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

Titolo III Crescita e investimenti.**Capo I Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese.**

ART. 8. (Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)
 ART. 9. (Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)
 ART. 10. (Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")
 ART. 11. (Stabilizzazione del fondo 394 e fondo perduto)
 ART. 12. (Unificazione e stabilizzazione fondi ICE)

Capo II Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese.

ART. 13. (Fondo di garanzia per le PMI)
 ART. 14. (Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)
 ART. 15. (Garanzia green)
 ART. 16. (Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini)
 ART. 17. (Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)
 ART. 18. (Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Gli investimenti rientranti della definizione di **beni materiali** a sensi della normativa c.d. **Industria 4.0** godranno delle **agevolazioni previste** se effettuati dall'1.1.2023 al 31.12.2025 ovvero al 30.6.2026 al ricorrere delle condizioni previste.

La percentuale agevolata del credito spettante dall'applicazione della misura, però, viene **ridotta del 50%** rispetto a quella precedentemente applicata. Inoltre, il **limite massimo** di costi agevolabili ammissibili a beneficio di **20 milioni** di euro, sembra comprenderà i costi complessivamente sostenuti nel **triennio di interesse** (ben diversamente, quindi, non si applicherà per ciascun periodo d'imposta, come in precedenza previsto).

Le indicazioni emergenti dalla **Relazione tecnica di accompagnamento**, sembrerebbero portare a una **diversa conclusione** provocando, così, **incertezza interpretativa** negli operatori interessati.

Si attende, quindi, sia fatta **chiarezza**, al fine di non pregiudicare l'**adesione** da parte degli imprenditori interessati a questi investimenti.

La stessa **proroga triennale** è stata prevista **anche con riguardo agli investimenti relativi ai beni immateriali** c.d. **Industria 4.0** ma adesso l'importo del **credito d'imposta** conseguibile è stato **modulato**, in misura **diversa e decrescente**, per **ciascun periodo d'imposta**, avendosi il **limite massimo** di costi ammissibili, pari a **1 milione** di euro, con riguardo a ciascun periodo (e in questo caso non cumulativamente per il triennio).

Nella Legge di Bilancio 2022 **non è stata invece modificata la disciplina relativa agli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, diversi da quelli citati e indicati negli allegati A) e B)** alla Legge di Bilancio 2017 (ovvero i c.d. **beni non Industria 4.0**).

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Il 6.10.2021 è stato, pubblicato sul sito del MISE, il Decreto che regola le **modalità di comunicazione** delle informazioni necessarie per *valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative relative agli investimenti in beni Industria 4.0*. Si è avuta la conferma, che, trattandosi di **mero adempimento formale** con *finalità statistiche*, l'invio dello stesso **modello** all'amministrazione competente **non condiziona** l'accesso e la fruizione del credito d'imposta invocato, e che, quindi, **la sua mancata trasmissione non determina effetti in sede (eventuale) di controllo della sua corretta applicazione**.

Nel modello si deve indicare, se per le (stesse) spese oggetto di Credito d'imposta per nuovi investimenti, **l'impresa abbia, o meno, beneficiato di altre sovvenzioni pubbliche**. Il MEF ha chiarito, a questo riguardo, con la circolare 14.10.2021, n. 21 che **il credito d'imposta per nuovi investimenti non è cumulabile con i benefici derivanti dal PNRR** nonché *con risorse ordinarie da Bilancio statale*.

Approccio confermato anche da **SIMEST** con le istruzioni a una FAQ relativa alle nuove misure finanziate con le risorse provenienti dal Piano stesso.

Ardua scelta per i contribuenti interessati: di quale misura agevolativa fruire, dal momento che gli stessi aiuti previsti dal PNRR possono, almeno per il periodo d'imposta 2022, risultare addirittura meno convenienti del credito d'imposta per i beni materiali strumentali Industria 4.0?

È ancora aperta la questione interpretativa riguardante la verifica, in caso di **cumulo** di più agevolazioni, del **superamento o meno del limite del costo del bene agevolato in presenza di società commerciali di persone e di società di capitali che optano per il regime di trasparenza**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese (c.44 Legge 234/2021)

Gli investimenti riguardanti i **beni materiali Industria 4.0**, in *estensione temporale* dei relativi benefici, **potranno essere agevolati ove effettuati dall'1.1.2023 al 31.12.2025** (ovvero fino al 30.06.2026 se entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

La **misura del credito maturato** e spettante, viene **ridotta alla metà** rispetto a quella prevista per gli investimenti realizzati nel **2022** (ovvero al 30.6.2023, in presenza di ordini accettati dal venditore e di avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni, entro il 31.12.2022).

Secondo la precedente formulazione, il **credito di imposta** era riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal **16.11.2020 al 31.12.2021** (con possibile *allargamento termini* al 30.6.2022), nell'*alternativa misura* del:

- **50%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **30%** del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- **10%** del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro;

con un **limite massimo di costi complessivamente ammissibili** che era previsto pari a **20 milioni di euro**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese (c.44 Legge 234/2021)

Per gli investimenti effettuati dall'1.1 al 31.12.2022 (ovvero al 30.6.2023), invece, veniva previsto che il credito d'imposta spettasse nella misura del:

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro;

e con un **limite massimo di costi complessivamente ammissibili fissato a 20 milioni di euro**.

Nella **Legge di Bilancio 2022**, si prevede, per gli investimenti effettuati nel **triennio 2023-2025** (ovvero fino al 30.6.2026), un **dimezzamento del beneficio ritraibile**, per cui, il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro;

con un **minor aggio**, rispetto alla disciplina precedente, che allo stato, riguarda il **tetto massimo** di costi agevolabili di **20 milioni di euro**, che (salvo diversa interpretazione) **sembra non più applicabile in relazione a ciascun periodo d'imposta interessato**, ma ai **costi complessivamente ammissibili** sostenuti nell'intero triennio (di riferimento).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Attenzione

Nel nuovo comma 1057-bis della Legge n. 178/2020, in relazione al citato **triennio** e, **non distintamente per ciascuno dei periodi d'imposta interessati** (come, era, invece, avvenuto con il precedente intervento normativo), si segnala che con la **Relazione tecnica accompagnatoria** al Disegno di Legge di Bilancio 2022, gli **effetti di tale proroga** sono stati diversamente illustrati, in **un'apposita tabella**, indicando, per l'appunto, **un limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun periodo d'imposta interessato**.

Si potrebbe ritenere forse che si tratti di un "refuso" e che quindi gli effetti del provvedimento e la relativa ricaduta in termini d'impegno per le casse erariali, siano stati calcolati in coerenza con la previsione normativa originaria e che, quindi, auspicabilmente, in fase di esame, approvazione e conversione in Legge di Bilancio 2022, tale incongruenza possa essere corretta e superata con la **stesura definitiva**.

La stessa Agenzia delle Entrate, in casi analoghi, ha interpretato, facendo riferimento, come per *buon governo*, al contenuto delle *Relazioni tecniche accompagnatorie*.

Si attende, quindi, una definitiva soluzione favorevole, per non pregiudicare l'effetto di incentivo agli investimenti che il Legislatore nello scrivere la norma ha voluto (*virtuosamente e condivisibilmente*) perseguire.

Attenzione

Si sottolinea, che in apparente **disallineamento normativo**, analoga **proroga triennale** è invece prevista con riguardo agli investimenti relativi ai **beni immateriali Industria 4.0** (qui, si noti bene, l'importo del credito d'imposta risulta differente in ciascun anno).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Il credito di imposta per **beni immateriali Industria 4.0** spetta (in base alla norma vigente), per gli investimenti effettuati a decorrere **dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022** (o al 30.6.2023 secondo le modalità già indicate), nella misura del **20% del costo**, ed entro il **limite massimo di costi ammissibili** pari a **1 milione di euro**.

Si deve ricordare come, con riferimento alla precedente previsione normativa, si fosse generato un *dubbio interpretativo*, sembrando riguardare l'intero arco temporale, concernente **due periodi d'imposta**; ma con questa interpretazione la categoria di beni, sarebbe stata **penalizzata** (inspiegabilmente, ingiustamente e in contraddizione con lo spirito della stessa agevolazione) rispetto a quanto previsto per gli investimenti in *beni materiali Industria 4.0*.

Nell'iter di approvazione della Legge di Bilancio 2021, si era cercato di porvi rimedio, sulla base di un emendamento (proposto su indicazioni del MISE) non approvato, prevedendosi la suddivisione in due periodi dell'ambito temporale di applicazione del credito d'imposta (con l'applicazione del **tetto di 1 milione di euro** per ciascuno dei detti periodi).

Il comma 44 art. 1 della Legge di Bilancio 2022 si è ora cercato, di correggere definitivamente l'errore, prevedendo per i beni immateriali acquisiti dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023 (ovvero al 30.6.2024, in presenza di ordini accettati dal venditore e di avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni entro il 31.12.2023) che la percentuale del **20%** di agevolazione, da applicare al **costo fiscalmente riconosciuto** dei beni, **resti invariata** (e con la precisazione che lo stesso vada assunto nel **limite massimo annuale** di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Nel nuovo assetto normativo, per gli investimenti effettuati nei 2 periodi d'imposta successivi l'agevolazione è stata, invece, ridotta:

- per i beni immateriali acquisiti a decorrere **dall'1.1.2024 e fino al 31.12.2024**, ovvero **entro il 30.6.2025** (in presenza di ordini accettati dal venditore e di avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni entro il 31.12.2024), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**;
- per i beni immateriali acquisiti, a decorrere **dall'1.1.2025 e fino al 31.12.2025** (ovvero entro il 30.6.2026 in presenza di ordini accettati dal venditore e di avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni entro il 31.12.2025) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **10%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Attenzione

Per le proroghe relative al **2024** e al **2025** non è stato, al momento, precisato se il limite massimo previsto sia *annuale* (anche se può ritenersi che la disciplina sia analoga a quella prevista per i periodi d'imposta precedenti, essendo stata separatamente ripetuta con riguardo a ciascuno dei detti periodi).

Attenzione

È stato confermato che si considerano agevolabili anche le **spese per servizi** sostenute in relazione all'utilizzo dei *beni immateriali* mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Rimane *invariata* la disciplina del Credito d'imposta relativa agli investimenti in *beni strumentali nuovi* (i c.d. *beni non Industria 4.0*).

Il credito spetta, quindi, sia per i beni **materiali** che per quelli **immateriali**, nella misura del **10%** per gli investimenti realizzati dal **16.11.2020 al 31.12.2021** (con possibile estensione al 30.6.2022, a condizione che, entro il 31.12.2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore, e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni), mentre **scende al 6%** per gli investimenti effettuati dall'**1.1.2022 al 31.12.2022** (ovvero entro il 30.6.2023, in presenza di ordini accettati dal venditore e di avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni entro il 31.12.2022), con la precisazione che il **limite massimo di costi ammissibili** è, ora, di **2 milioni di euro per i beni materiali** e di **1 milione di euro per quelli immateriali**.

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Attenzione

In virtù della necessità di agevolare massimamente forme di lavoro c.d. *agile*, causa la nota vicenda pandemica Covid-19, oltre che in un più generale senso di efficiente destrutturazione, ove possibile, dell'organizzazione produttiva, la misura del credito è elevata al **15%**, per gli **investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici** destinati dall'impresa alla **realizzazione di modalità di lavoro agile** (ai sensi dell'art. 18, Legge 22.5.2017, n. 81).

Attenzione

I dispositivi oggetto di investimento possono consistere in beni sia materiali che immateriali, per i quali esistono **diversi limiti massimi di costi ammissibili al beneficio** (sembrando opportuno un intervento in sede normativa, proprio inteso a incrementare in tal caso i detti limiti).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Con l'art. 1, comma 1059, della **Legge di Bilancio 2021**, viene ribadito l'obbligo (già introdotto dalla precedente Legge di Bilancio 2020) di effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al Ministero ... di acquisire le **informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058**", cioè quelle relative ai c.d. *beni Industria 4.0*. Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.7.2021, n. 9/E, non erano stati forniti gli attesi chiarimenti applicativi e il MISE aveva poi rimediato, con l'*Avvertenza 29 dicembre 2020 - Piano transizione 4.0 e credito d'imposta*, tramite il proprio sito istituzionale, precisando che: "**la comunicazione è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative**; in tal senso, è previsto che l'invio della **comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa**. Pertanto...si ribadisce che **sia il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e sia l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio**. Ciò ricordato, si precisa che è in corso di predisposizione l'apposito decreto direttoriale per l'indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l'invio della comunicazione in questione". Il decreto attuativo richiamato è stato poi pubblicato lo scorso 6.10.2021, sempre sul sito del Ministero e fornisce indicazioni sia sugli investimenti disciplinati dalla **Legge n. 160/2019** che dalla **Legge n. 178/2020**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Agevolazioni per investimenti alle imprese

Con lo stesso *Modello di comunicazione* si deve indicare con riferimento alle relative *spese agevolabili*, se si sia beneficiato o meno di **altre sovvenzioni pubbliche**, specificandone la **natura**.

Attualmente il credito d'imposta per **investimenti in beni strumentali nuovi** è **cumulabile con altre agevolazioni**, anche aventi ad oggetto **i medesimi costi** (a condizione che in conseguenza di tale cumulo non venga superato l'importo del costo sostenuto e tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP).

Attenzione

Si ritiene che il cumulo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 con le altre agevolazioni *"può essere messo a rischio dai **fondi del PNRR**. Se confermato che il credito di imposta per investimenti, previsto dall'ultima Legge di Bilancio, verrà finanziato anche con i fondi del PNRR, il rischio diventa certezza. Questo almeno per le agevolazioni che saranno cofinanziate da questi fondi"*.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Riformulazione del Patent Box

I commi 10 e 11 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022, con la riformulazione della norma *patent box* ci si è orientati all'**abbandono di un regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di software protetti da copyright, brevetti industriali e marchi**.

La **deduzione maggiorata** salirebbe, quindi, dal **90% al 110%**, sostituendo così il vecchio meccanismo di **detassazione dei beni immateriali**.

Si tratta dello strumento che ha rappresentato, negli ultimi anni, **una delle principali leve per finanziare la ricerca**.

All'**aumento della percentuale di deduzione maggiorata** rispetto al testo del *Decreto Fisco-Lavoro* corrisponderebbe **una pesante penalizzazione con l'esclusione dei marchi e soprattutto dei know how dall'ambito dei beni agevolati**.

Perderanno la deduzione maggiorata per i **costi di ricerca e sviluppo i processi, le formule, le informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Riformulazione del Patent Box

Attenzione

Con il vecchio *Patent box*, con la detassazione dei redditi prodotti dagli *intangibili* si andava a sostenere la ricerca di prodotti industriali ampiamenti diffusi e di successo nel mercato per ragioni della proprietà intellettuale.

Ora l'*iperdeduzione* dei costi di ricerca e sviluppo non consentirà la stessa spinta a tutelare e a innovare su questi stessi beni.

La modifica introdotta, ha, comunque, **aspetti apprezzabili** rispetto alla versione del *Decreto Fisco-Lavoro*, approvato dalla Camera, quali, ad esempio, la possibilità di recuperare la maggiorazione del 110% sulle spese sostenute dall'ottavo periodo d'imposta precedente a quello nel quale il bene immateriale è coperto da un titolo di privativa industriale; ovvero con un nuovo meccanismo di *recapture* di 8 anni, che consentirebbe alle imprese di non perdere il beneficio rimasto inutilizzato per le spese di ricerca e sviluppo che hanno dato vita a *software* protetti da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli.

Attenzione

Esiste il rischio di potenziali ricadute sulle diverse tipologie di attività, con effetti disomogenei.

Come nel caso dell'Industria farmaceutica, che potrebbe godere del beneficio retroattivo, considerando i lunghi tempi necessari, in quel settore, per arrivare ad un brevetto (salvo che quel Brevetto non arrivi alla registrazione con rischio di non accedere alla deduzione maggiorata dei costi), mentre nel caso dei settori della Moda o della Meccanica, la prassi è che le innovazioni produttive non vengano brevettate, anche per tutelare l'invenzione, puntandosi molto su *Marchi* e *Know how* che, allo stato, con la riscrittura dell'agevolazione, non verrebbero agevolati.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Riformulazione del Patent Box

Attenzione

È abrogata la disposizione che consentiva la *cumulabilità* tra la **Deduzione maggiorata al 110%** e il **Credito d'imposta R&S**

Attenzione

Il comma 10 art.1 della Legge di bilancio 2022 dispone quanto segue: Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Modifiche incentive aggregazioni fra imprese

I commi 70 e 71 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2022 hanno previsto la proroga delle *misure incentivanti*, le c.d. **Dta** (*deferred tax assets*), ma con **massimale ridotto**.

Saranno quindi valide le aggregazioni realizzate entro il **30.6.2022**, ma entro un **diverso limite massimo di 500 milioni di euro**.

Viene così prorogato al **30.6.2022**, il termine per le **aggregazioni aziendali** che danno diritto alla conversione delle DTA, con la limitazione a 500 milioni di euro, per la fruizione del *bonus*.

Con la Legge di Bilancio 2022, viene così cancellato, dall'**1.1.2022**, il beneficio dell'**affrancamento gratuito dei disavanzi** che il Decreto Crescita concedeva originariamente per l'intero esercizio fiscale 2022.

Il tempo scorre quindi inesorabile per quei contribuenti che vogliano dare **efficacia fiscale** alle **operazioni straordinarie di fusione** o di **scissione**, da porsi in essere, quindi, ai **fini civilistici**, entro il **31.12.2021**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Modifiche incentive aggregazioni fra imprese

La conversione delle DTA, su perdite fiscali ed eccedenze di ACE, al momento interessa le *operazioni straordinarie* di: fusione, scissione e conferimento di azienda, il cui *progetto* sia stato **approvato dall'organo amministrativo entro il 31.12.2021** (con esecuzione anche dopo tale data).

Con la Legge di Bilancio 2022, si proroga quel termine al **30.6.2022**: quindi, nel *caso di acquisizione* **entro il 30.6.2022**, con *successiva fusione*, l'*aggregazione* **potrà effettuarsi entro 2 anni** dalla stessa acquisizione.

L'**importo massimo** delle *DTA trasformabili*, che ora corrisponde al **2% del totale degli attivi delle società coinvolte** (senza considerare quella con l'importo maggiore), trova un ulteriore *limite massimo* di **500 milioni di euro**.

Avremo così che il *beneficio liquido massimo ritraibile* (in ipotesi considerando l'aliquota IRES ordinaria del 24%), sarà dunque pari a **120 milioni** nel caso le attività cumulative superino i **25 miliardi**, il cui **2%** corrisponde al **nuovo tetto di 500 milioni**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Modifiche incentive aggregazioni fra imprese

Attenzione

Il calcolo del *beneficio* del **2%** sul *totale degli attivi da Bilancio*, se all'operazione partecipa una società tenuta, *a sensi di normativa*, alla formazione del c.d. *bilancio consolidato*, dovrà essere effettuato sulla base di quest'ultimo documento.

Attenzione

Non sembrerebbero previste *decorrenze specifiche* per questa modifica, che, dunque, anche alla luce delle interpretazioni di Dottrina, dovrebbe potersi applicare **solo dall'1.1.2022**, con riferimento a **operazioni con data di efficacia (civilistica) successiva**.

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Modifiche incentive aggregazioni fra imprese

Attenzione

Si ricorda che la *trasformazione delle Dta* comporta un costo (onere accessorio) pari al **25% dell'importo trasformato**. L'art. 1, comma 241, Legge di Bilancio 2021, allude propriamente a una *commissione*: termine che fa pensare a un **costo** da esporsi, quindi, a conto economico nell'area **B - Costi della produzione** e più precisamente **B14 Oneri diversi di gestione** (a meno che lo stesso componente negativo non venga nettizzato per imputazione al componente positivo del credito per l'importo della commissione dovuto). Restano comunque criticità per la risoluzione delle quali sarebbe gradito un orientamento dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) avendosi una contrapposizione da componenti negative e positive interessanti il conto economico ma a differente fiscalità, per cui sarebbe preferibile, come acutamente osservato in Dottrina, una *contabilizzazione separata* del provento (non tassabile perché derivante da un'agevolazione fiscale) in contrapposizione al costo - onere di esercizio (che è indubitabilmente fiscalmente deducibile).

ALTA FORMAZIONE 

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Modifiche incentive aggregazioni fra imprese

Attenzione

Differentemente da *analoghe prassi usuali*, la *procedura di creazione del credito d'imposta*, **non è condizionata dal preventivo formale esercizio di un eventuale opzione da comunicarsi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.**

Presupposto necessario, è, comunque, il versamento della detta commissione: ove questa non fosse corrisposta, risulterà indebita la compensazione mediante F24 avvenuta con il credito d'imposta maturato.

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Fondo di garanzia PMI

Commi 53-58, art.1 Legge di Bilancio 2022:

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese opererà **fino al 30.06.2022 entro un limite massimo di impegni di spesa pubblica fissato annualmente dalla Legge di Bilancio.**

Ciò avverrà tramite l'attivazione di un **sistema di controllo delle operazioni finanziarie** poste in essere (e garanzie prestate) e un *monitoraggio* dell'entità degli **eventuali rischi di escussione delle garanzie pubbliche.**

Il Fondo di garanzia opererà, quindi, sulla base di un *Piano finanziario annuale*, redatto per *perimetrare tipologia* e ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire. Sarà suddiviso per aree geografiche, macro-settori, dimensione delle imprese beneficiarie e sarà basato sulle relative stime di perdita attesa.

Terrà conto **dei limiti di rischio** per definire, in sintonia con le Linee guida del settore bancario e assicurativo, la **propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo** e dell'esistente *stock* di garanzie concesse, delle operatività considerate ai fini della redazione del *Piano annuale di attività*, della misura in termini percentuali e assoluti degli *accantonamenti prudenziali* a copertura dei rischi delle politiche di governo, dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Per l'esercizio finanziario 2022, **il limite massimo di impegni assumibile sarà fissato dalla Legge di Bilancio 2022.**

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Fondo di garanzia PMI

Attenzione

La Legge di Bilancio 2022 prevede che la garanzia per i prestiti fino a **30.000 euro** potrà essere **coperta fino al 90%** dell'importo garantito fino al **31.12.2021**, mentre dall'**1.1.2022**, la garanzia **scenderà all'80%**; a decorrere dall'**1.7.2022** e fino al **31.12.2022**, l'**importo massimo garantito** dal Fondo **per singola impresa** sarà pari a **5 milioni di euro**.

Inoltre, sempre in base alla Legge di Bilancio 2022, le garanzie per le imprese in carenza di liquidità da Covid-19 **potranno essere concesse fino al 30.6.2022, ma gratis solo fino al 30.3**; le operazioni finanziarie concesse, invece, per **esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti**, in favore dei **soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione**, saranno garantite dal Fondo nella misura massima del **60%** dell'importo della medesima operazione finanziaria.

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

**Grazie
per
l'attenzione
prestata**

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**